

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: AV5- Accordo contrattuale con la Soc. "Progetto Benessere srl" prestazioni psichiatriche in regime residenziale c/o struttura "Don Rino Vallorani" Comunanza – anni 2017 e 2018

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Economico Finanziaria e del Responsabile della U.O. Controllo di Gestione in riferimento alla copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dell'area integrazione Socio-sanitaria, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto e recepire l'Accordo contrattuale per gli anni 2017-2018 tra l'ASUR/AV5 e la Soc. "Progetto Benessere srl" di Altidona (FM) per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale a pazienti seguiti dal Dipartimento Salute Mentale presso la struttura sanitaria denominata " Don Rino Vallorani" situata a Comunanza in Via B. Croce n. 10, con una dotazione complessiva di n. 20 posti letto di cui per tipologia : n.5 posti letto SRP2.2 (codice ORPS 604418), n. 10 posti letto SRP3 1.1(Codice ORPS 604502) e n. 5 posti letto SRP3.3(Codice ORPS 604419) , che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;
2. di delegare il Direttore AV5 per la stipula della convenzione secondo lo schema allegato;
3. di dare atto che l'accordo in oggetto per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2018, nel disciplinare i rapporti tra l'AV5 e la società "Progetto benessere srl" per l'erogazione di prestazioni in favore di pazienti psichiatrici, ha carattere di convenzione quadro per complessivi n. 20 posti letto, come specificati al punto 1) con valenza aziendale e che pertanto la stessa ha validità per tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione

sanitaria relativa agli inserimenti dei pazienti in struttura ,dovrà essere assunto di volta in volta, tramite apposito atto dall'Area Vasta competente;

4. di nominare Responsabili dell'esecuzione del contratto: per la parte tecnico-sanitaria lo psichiatra del DSM Dr. Tiberio Damiani e per la parte amministrativa il Dirigente DAT- AV5 dott. Marco Canaletti;
5. di individuare quale responsabile degli inserimenti nelle strutture, in adesione a quanto indicato dalla Direzione Generale ASUR con nota n. 20261/0407.2016, la figura professionale Assistente Sociale Patrizia Muccichini la quale è tenuta a verificare all'atto della richiesta di inserimento, l'effettiva disponibilità di posti letto contrattualizzati;
6. di dare atto che per il periodo 2017-2018 le tariffe e gli standard assistenziali si riferiscono a quanto stabilito dalla DGRM n.1331/2014, ribadendo che per la quota di compartecipazione degli assistiti in trattamento socio-riabilitativo (SRP3.1.1 e SRP3.3), e per ogni altra competenza connessa ,si fa rinvio al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento;
7. di precisare che la convenzione in oggetto, inclusi i tetti di spesa annui, verrà automaticamente adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungessero diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa;
8. di stabilire che per gli anni 2017 e 2018 il costo derivante dal presente atto viene posto a carico del budget ASUR/AV5 previsto per le rispettive annualità con imputazione ai conti di pertinenza 05.05.10.01.05 " *Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche*";
9. di dare atto che il tetto di spesa teorico annuo ammonta ad € 547.135,00 definito come segue:
 - € 233.600,00 (gg. 365 x € 128,00 x 5 pp. II.) , struttura Riabilitativa Residenziale, livello assistenziale codificato in SRP2.2;
 - € 293.825,00 (gg. 365 x € 80,5 x 10 pp. II.) per la Comunità Protetta H 24 , livello assistenziale SRP3 1.1;
 - € 19.710,00 (gg. 365 x € 80,5 x 5 posti) Gruppo Appartamento, livello assistenziale SRP3.3;
10. di disporre la liquidazione delle competenze contabilizzate dalla Soc. Progetto Benessere secondo le scadenze temporali stabilite nell'accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione da parte della Direzione Amministrativa Territoriale, dovrà recare il visto del Direttore del DSM o di altro Dirigente medico competente, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza contabilizzata e la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite;
11. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, al :
 - Direttore dell'Area vasta 5
 - Dirigente Servizio Economico-Finanziario Area Vasta 5;
 - Direttore DSM AV5
12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

13. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, ai sensi dell'art. 28 L.R. 26/96 come sostituito dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 36/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Nadia Storti)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Gigliucci)

IL DIRETTORE
AREA INTEGRAZ. SOCIO-SANITARIA
(Dr. Giovanni Feliziani)

La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 5
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Oggetto: AV5- Accordo contrattuale con la Soc. "Progetto Benessere srl" prestazioni psichiatriche in regime residenziale c/o struttura "Don Rino Vallorani" Comunanza – anni 2017 e 2018

□ Normativa di riferimento

- L. n. 449/1997
- D.Lgs., n. 502/92.;
- L. 23/12/1994, n. 724;
- L.R. 4-6-1996, n. 18 e s.m.i.;
- D. Lgs n. 229/99;
- L.R. 16/3/2000, n. 20;
- L. 08/11/2000, n. 328;
- D.P.C.M. 19/11/2001;
- D.P.C.M. 14/12/2001;
- D.G.R.M., n. 1011 del 09/07/2013;
- D.G.R.M. n. 1195 del 01/08/2013;
- DGRM n. 1704 del 28/12/2005;
- Det. Dir. Gen. ASUR n. 785 del 31/12/2005;
- Det. Dir. Gen. ASUR n. 254 del 27/4/2006;
- L.R. 11/11/2013, n. 36.
- DGRM n. 1331 del 25/11/2014
- DGRM del 09/04/2015 n. 289
- Nota DG/ASUR prot. n. 20261 del 04/07/2016
- Determina DG/ASUR n. 656 del 24/10/2016

□ Motivazione:

Il tema della razionalizzazione dell'offerta dei servizi è stato rielaborato, sulla base delle indicazioni di cui alla DGRM 1696/2012, dalla DGRM 1011/2013 e dalla DGRM 1195/2013, mentre parallelamente a queste, la DGRM 1331/2014 ha portato a compimento il percorso della definizione delle tariffe e della compartecipazione in riferimento alla tipologia di struttura ed ai requisiti assistenziali, completando la definizione del modello di riferimento originario per riorganizzazione/riaggregazione delle strutture per livello ed intensità di assistenza, di cui all'allegato A della DGRM 289/2015, avente ad oggetto la definizione del fabbisogno delle strutture residenziali e semi-residenziali delle Aree sanitaria extra-ospedaliera, socio-sanitaria e sociale.

Inoltre la Regione Marche ha disciplinato l'accreditamento e gli accordi contrattuali (ex D.L. 502/92) con le strutture pubbliche e private per l'erogazione di prestazioni a carico del SSN con la L.R. 20/2000 cui è seguita la L.R. 21/2016 attualmente in vigore.

La struttura denominata "Don Rino Vallorani" sita a Comunanza e gestita dalla Società "Progetto Benessere 2012 srl" con sede in Via F. Magellano, n. 18 in Altidona, ha ottenuto l'autorizzazione dal Comune di Comunanza in data 16/05/2016 prot. n. 000730, per l'esercizio di attività socio-sanitaria in una struttura destinata alla erogazione di prestazioni sanitarie in regime residenziale con una dotazione complessiva di n. 20 posti letto così ripartiti: n. 5 posti letto di Struttura Riabilitativa Residenziale, codice assistenziale SRP2.2, n. 10 posti letto di Comunità Protetta H 24, codice assistenziale SRP 31.1 e n. 5 posti come Gruppo Appartamento, codice assistenziale SRP3.3 nella struttura situata a Comunanza in Via B. Croce n.10 e denominata "Don Rino Vallorani".

Con Decreto del Dirigente P.F. "Accreditamenti" n. 337/ACR del 12/09/2016, la Regione Marche ha rilasciato l'accredito alla struttura, in classe 5, con validità triennale, per n. 5 pl SRP2.2, n. 10 pl SRP3.1.1 e n. 5 pl SRP3.3, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000.

In data 14/09/2016 acquisita al prot. AV5 n. 0070180, l'Amministratore della società "Progetto Benessere srl" ha inoltrato alla Direzione dell'AV5 la richiesta di convenzionamento della struttura sopra indicata, unitamente all'autocertificazione che la struttura garantisce l'osservanza degli standard relativi al minutaggio delle figure professionali e delle tariffe dei vari livelli assistenziali previsti dalla DGRM1331/2014;

Con la Determina del Direttore Generale ASUR n. 656 del 24/10/2016 si è proceduto ad autorizzare per il periodo 16/09/2016 – 31/12/2016 la stipula di una convenzione per l'inserimento nella struttura psichiatrica di utenti in carico al Dipartimento Salute Mentale dell'Area Vasta 5 (in alcuni casi, oltre al quadro clinico di base, con l'ulteriore aggravante di non avere dimora in seguito al sisma del 24/08/2016).

Stante il permanere del fabbisogno assistenziale correlato alle patologie psichiatriche e/o cronico-degenerative per cui ci si trova a dover soddisfare una domanda sempre crescente di assistenza residenziale, con note agli atti, il Direttore del DSM AV5 ha richiesto l'inserimento per l'anno 2017 nella residenza psichiatrica "Don Rino Vallorani" di utenti in carico al DSM/AV5, in quanto l'unica in grado di garantire il livello assistenziale richiesto al momento del necessario inserimento.

Il convenzionamento con la struttura denominata "Don Rino Vallorani" osserva le disposizioni normative rappresentate nella DGRM 1331/2014 che ha codificato i livelli assistenziali ed ha uniformato le tariffe applicabili; la società "Progetto Benessere srl" assicura nella struttura "Don Rino Vallorani", l'assistenza nell'arco delle 24 ore ed in conformità a quanto previsto nella sopramenzionata DGRM 1331/14 secondo i livelli assistenziali richiesti.

Nello specifico, per quanto attiene le condizioni contrattuali del presente accordo, che dispiega i suoi effetti per gli anni 2017-2018, si precisa che, nell'ambito dei posti letto autorizzati e accreditati, abbiamo:

- **n. 5 posti letto SRP2.2 (codice ORPS 604418)** tariffa giornaliera € 128 pro capite a totale carico del SSR; il livello assistenziale prevede complessivamente 160 minuti di assistenza pro/capite pro/die di cui: medico 10m'paz/die; psicologo 10' paz/die; infermiere 50 m' paz/die; OSS 30m'paz/die; personale educativo riabilitativo (educatori, tecnici di riabilitazione psichiatrica) 60m'/paz/die;
- **n. 10 posti letto SRP3 1.1(Codice ORPS 604502):** tariffa giornaliera € 115,00 pro capite di cui € 80,5 come quota a carico del SSR e € 34,5 a carico dell'utente/Comune e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento; il livello assistenziale prevede complessivamente 143 minuti di assistenza pro capite di cui medico/psicologo 15 m'/paz/die; infermiere 45 m'/paz/die; OSS 30 m'/paz/die; personale educativo-riabilitativo (educatori-tecnici di riabilitazione psichiatrica) 40 m'/paz/die; attività di animazione 13 m'/paz/die;
- **n. 5 posti SRP3.3(Codice ORPS 604419):** tariffa giornaliera di € 27,00 pro capite di cui € 10,80 come quota a carico del SSR e € 16,20 a carico dell'utente/Comune e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.

Il presente atto recepisce l'accordo contrattuale il cui contenuto economico viene calcolato tenuto conto:

1. delle rette riconosciute dalla DGRM1331/14 in coerenza con il livello assistenziale;
2. delle indicazioni trasmesse dalla Direzione Generale ASUR con nota prot. n. 1961 del 12/05/2017 recante disposizioni vincolanti per la gestione del budget 2017;
3. delle linee di indirizzo trasmesse dalla Direzione Generale ASUR con nota prot. n. 28029/ASUR/DG del 29/09/2016 con riferimento alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui alla DGRM1331/2014.

Sono fatti salvi i contenuti e gli effetti di ulteriori deliberazioni regionali in materia di livelli assistenziali, tariffe e successivi provvedimenti che impongano vincoli economici di contenimento della spesa sanitaria per gli anni di riferimento; gli stessi troveranno automatica applicazione nell'accordo in esame in quanto atti determinanti il contenuto dello stesso.

Per quanto sopra espresso

SI PROPONE

1. di prendere atto e recepire l'Accordo contrattuale per gli anni 2017-2018 tra l'ASUR/AV5 e la Soc. "Progetto Benessere srl" di Altidona (FM) per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale a pazienti seguiti dal Dipartimento Salute Mentale presso la struttura sanitaria denominata " Don Rino Vallorani" situata a Comunanza in Via B. Croce n. 10, con una dotazione complessiva di n. 20 posti letto di cui per tipologia : n.5 posti letto SRP2.2 (codice ORPS 604418), n. 10 posti letto SRP3 1.1(Codice ORPS 604502) e n. 5 posti letto SRP3.3(Codice ORPS 604419) , che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;
2. di delegare il Direttore AV5 per la stipula della convenzione secondo lo schema allegato;
3. di dare atto che l'accordo in oggetto per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2018, nel disciplinare i rapporti tra l'AV5 e la società "Progetto benessere srl" per l'erogazione di prestazioni in favore di pazienti psichiatrici, ha carattere di convenzione quadro per complessivi n. 20 posti letto, come specificati al punto 1) con valenza aziendale e che pertanto la stessa ha validità per tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria relativa agli inserimenti dei pazienti in struttura ,dovrà essere assunto di volta in volta, tramite apposito atto dall'Area Vasta competente;
4. di nominare Responsabili dell'esecuzione del contratto: per la parte tecnico-sanitaria lo psichiatra del DSM Dr. Tiberio Damiani e per la parte amministrativa il Dirigente DAT- AV5 dott. Marco Canaletti;
5. di individuare quale responsabile degli inserimenti nelle strutture, in adesione a quanto indicato dalla Direzione Generale ASUR con nota n. 20261/0407.2016, la figura professionale Assistente Sociale Patrizia Muccichini la quale è tenuta a verificare all'atto della richiesta di inserimento, l'effettiva disponibilità di posti letto contrattualizzati;
6. di dare atto che per il periodo 2017-2018 le tariffe e gli standard assistenziali si riferiscono a quanto stabilito dalla DGRM n.1331/2014, ribadendo che per la quota di compartecipazione degli assistiti in trattamento socio-riabilitativo (SRP3.1.1 e SRP3.3), e per ogni altra competenza connessa ,si fa rinvio al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento;

7. di precisare che la convenzione in oggetto, inclusi i tetti di spesa annui, verrà automaticamente adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungessero diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa;
8. di stabilire che per gli anni 2017 e 2018 il costo derivante dal presente atto viene posto a carico del budget ASUR/AV5 previsto per le rispettive annualità con imputazione ai conti di pertinenza 05.05.10.01.05 " *Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche*";
9. di dare atto che il tetto di spesa teorico annuo ammonta ad € 547.135,00 definito come segue:
 - € 233.600,00 (gg. 365 x € 128,00 x 5 pp. II.) , struttura Riabilitativa Residenziale, livello assistenziale codificato in SRP2.2;
 - € 293.825,00 (gg. 365 x € 80,5 x 10 pp. II.) per la Comunità Protetta H 24 , livello assistenziale SRP3 1.1;
 - € 19.710,00 (gg. 365 x € 80,5 x 5 posti) Gruppo Appartamento, livello assistenziale SRP3.3;
10. di disporre la liquidazione delle competenze contabilizzate dalla Soc. Progetto Benessere secondo le scadenze temporali stabilite nell'accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione da parte della Direzione Amministrativa Territoriale, dovrà recare il visto del Direttore del DSM o di altro Dirigente medico competente, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza contabilizzata e la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite;
11. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, al :
 - Direttore dell'Area vasta 5
 - Dirigente Servizio Economico-Finanziario Area Vasta 5;
 - Direttore DSM AV5
12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
13. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiveb-salute, albo pretorio informatico, ai sensi dell'art. 28 L.R. 26/96 come sostituito dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 36/2013.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Loredana Emili)

PARERE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO TERRITORIALE - AV5

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sanitaria del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale dell'ASUR.

Il Dirigente Amministrativo DAT
(Dott. Marco Canaletti)

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA E DEL RESPONSABILE DELLA U.O. CONTROLLO DI GESTIONE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO ANNUALE 2016

Si prende atto di quanto dichiarato nel documento istruttorio e si attesta che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono ricompresi nel budget 2017, per come assegnato all'AREA VASTA 5 con Determina del DG/ASUR n. 314 del 25/05/2017 e sottoscritto dal Direttore dell'Area Vasta 5 in data 02/08/2017 e pari importo verrà inserito nel Bilancio 2018, fatte salve diverse indicazioni Regionali e/o dell'ASUR Marche

IL RESPONSABILE
CONTROLLO DI GESTIONE
(Dott. Alessandro Ianniello)

IL DIRIGENTE U.O.
ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

Schema di contratto di n.5 pagine e di n. 15 articoli

SCHEMA DI CONVENZIONE

Per la stipula dell'Accordo Contrattuale

tra

L'ASUR – AREA VASTA 5 E LA SOCIETA' PROGETTO BENESSERE srl

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) con sede legale in via Oberdan n. 2 – 60132 ANCONA- Codice fiscale e partita IVA: 02175860424 rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 5 per giusta delega rilasciata con Determina n. del

e

la Società "Progetto benessere srl", con sede legale in 63824-Altidona (FM), in Via F. Magellano n. 18, codice fiscale/P. IVA 02132550449, Ente gestore della struttura residenziale psichiatrica denominata "DON RINO VALLORANI" sita nel Comune di Comunanza (AP), in Via B. Croce n.10, rappresentata dal Dr. Giuseppe Monaldi nato a Monterubbiano (FM) in data 23/01/1959, Codice Fiscale MNL GPP 59A23F614R, in qualità di Amministratore Legale Rappresentante

si stipula il seguente **Accordo Contrattuale**

Premesso

- che la struttura ha ottenuto l'accreditamento istituzionale per Residenza Psichiatrica con provvedimento n. 337/ACR del 12/09/2016 per n. 20 posti letto di cui n. 5 pl di SRP2.2 (codice ORPS 604418), n. 10 pl SRP3 1.1(codice ORPS 604502) e n. 5 pl di SRP3.3 (codice ORPS 604419);
- che le parti hanno preso atto della normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del SSN;
- che per l'esercizio delle attività in oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.
- con la Determina del Direttore Generale ASUR n. 656 del 24/10/2016 si è stipulato l'accordo per il periodo 16/09/2016 – 31/12/2016

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Area di intervento

Il presente Accordo disciplina il rapporto tra l'ASUR e la struttura residenziale psichiatrica denominata "Don Rino Vallorani" come sopra identificata nella gestione di soggetti presi in carico dalla struttura stessa, per le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche.

Per quanto sopra, la struttura "Don Rino Vallorani" erogherà prestazioni sanitarie ed assistenziali nell'ambito dei moduli assistenziali per i quali la struttura è stata autorizzata/accreditata e che ha autocertificato, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul territorio regionale della DGRM n. 1331/2014 che definisce gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare a far data dal 01/01/2015. I livelli assistenziali autocertificati dalla struttura ex DGRM 1331/2014, corrispondono per la struttura residenziale psichiatrica "Don Rino Vallorani" ai livelli SRP2.2, SRP3 1.1 e SRP3.3

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni verranno erogate in favore dei residenti dell'ambito territoriale dell'Area Vasta 5 e delle altre Aree Vaste dell'Asur eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, nel limite dei posti letto contrattualizzati e disponibili, previa assunzione di volta in volta dell'impegno economico da parte dell'Area Vasta di residenza del paziente.

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione alle prestazioni avverranno con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente, da parte del DSM che dispone l'inserimento.

Per gli inserimenti in struttura, si ritiene opportuna una valutazione preliminare da eseguirsi da parte del medico di Medicina Generale, dello Psichiatra referente della struttura e dal Responsabile della medesima, che effettuano un esame clinico, prendono visione della documentazione sanitaria e sociale del paziente, ed esprimono le motivazioni e la conseguente valutazione in merito alla richiesta di inserimento.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accredimento adottati dalla Regione Marche, a cui viene fatto integrale rinvio. In ogni caso, la struttura trasmetterà trimestralmente al DSM un prospetto nominativo del personale impiegato, distinto per qualifica e attività; una volta all'anno la struttura invierà un riepilogo di tutto il personale distinto per qualifica con le ore di servizio prestate e relativo inquadramento contrattuale.

Circa l'applicazione degli standard assistenziali, come da ultimo indicati dalla DGRM1331/2014, sulla base dei quali le tariffe sono determinate, al momento della sottoscrizione della presente convenzione il Legale

Rappresentante produrrà l'elenco del personale impiegato e la descrizione dei piani di attività per ciascuna figura professionale impiegata (All. 1)

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n. 1212 del 19/10/2004 e s. m. i. e loro decreti applicativi, nonché quanto previsto dalle LL. RR. 20/2000 e 20/2002 e successive modiche e/o integrazioni.

Il DSM- AV5 si riserva comunque di effettuare presso la struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

Art. 7 Budget e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'accordo sono valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia e intensità assistenziale, inerenti l'area della salute mentale ed approvate con DGRM 1331/2014.

Denominazione anagrafica struttura	Denominazione tecnica struttura psichiatrica	Codice Livello Assistenziale	Posti letto convenzionati	Quota sanitaria	Quota sociale
Don Rino Vallorani	Struttura Riabilitativa Residenziale	SRP 2.2	5	€ 128,00	-
Don Rino Vallorani	Comunità Protetta H 24	SRP3.1.1	10	€ 80,50	€ 34,50
Don Rino Vallorani	Gruppo Appartamento	SRP3.3	5	€ 10,80	€ 16,20

Eventuali modifiche alle tariffe potranno essere effettuate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse da quelle vigenti.

Art. 8 Quota di compartecipazione

Relativamente alla quota di compartecipazione per il livello assistenziale SRP3.1.1 e SRP3.3 si applica quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti; per ogni altra competenza connessa, si fa rinvio al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.

Art. 9 Prestazioni alberghiere

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

1. Il servizio di ristorazione deve rispondere ai seguenti requisiti: ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche della struttura; tempi per i pasti

compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura; qualità e varietà dei cibi con la possibilità di scelta e menù personalizzati per ospiti con particolari esigenze, visti dall'Area Vasta competente per territorio;

la sicurezza sanitaria deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;

2. **Lavanderia:** include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti;
3. **Parrucchiere:** include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile);
4. **Supplementi a richiesta dell'ospite:** gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi aggiuntivi che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno. Tali prestazioni devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente; devono essere concordate tra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto di accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti; devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L'Area Vasta 5 è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

Art. 10 Conservazione del posto

Nella ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'Area Vasta 5 uno sconto pari al 50% della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

Art. 11 Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta 5 la contabilità mensile costituita:

- dal rendiconto attestante le giornate di presenza/assenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'IVA e del bollo se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legittimerà eventuali contestazioni precedenti alla emissione della successiva fattura;
- dalla fattura commerciale informatizzata.

Il mancato invio della documentazione richiesta, ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla Legge per la liquidazione ed il pagamento ai quali si rimanda.

Art. 12 Flussi Informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AREA VASTA il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla Struttura.

Il debito informativo delle prestazioni tariffario è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è inoltre assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dall’ufficio di competenza salute.
- Funzionari ed incaricati dell’Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura e con l’eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all’Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall’ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

Art. 13 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall’Area Vasta 5 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l’Area Vasta 5 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell’accreditamento.

Art. 14 Tutela della privacy

La struttura accreditata, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati relativi all’oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l’Area Vasta5 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nella effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 e s. m. i .

La struttura accreditata garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall’ASUR nel Regolamento Privacy di cui alla determina DG n. 487/2008 e l’adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La struttura accreditata assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazione di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall’Ente committente, senza preventivo consenso dell’Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla struttura stessa.

L'Area vasta 5, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha la facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale. Si precisa che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del D. Lgs n. 163/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e pertanto lo stesso non è soggetto alle prescrizioni procedurali previste per gli appalti e alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 266/2005 e s. m. i.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta 5 secondo le procedure previste dalla legge.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale

Art. 16 Durata

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2017 al 31/12/2018**.

Art. 17 Recesso

Il recesso, possibile da entrambi le parti, è comunicato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data della richiesta cessazione dell'accordo. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto è competente il Foro di Ancona.

Ascoli Piceno

Il Rappresentante legale dell'Ente Gestore *Dr. Giuseppe Monaldi*

Il Direttore ASUR/AV5 *Avv. Giulietta Capocasa*